



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 321 del 28/12/2018

SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENTO E C.M.V. SERVIZI SRL, SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING PARTECIPATA DEL COMUNE DI CENTO, PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA "CARNEVALE DI CENTO" EDIZIONI 2019 E 2020 E ALTRI SERVIZI STRUMENTALI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione si esprime parere favorevole motivato.

Si richiama integralmente il parere espresso sulla proposta di delibera consigliere n. 156 ad oggetto *AFFIDAMENTO A CMV SERVIZI SRL, SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING, DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI CENTO E ALTRI SERVIZI PER GLI ANNI 2019 E 2020* a cui si aggiungono le seguenti considerazioni.

La prima caratteristica dello speciale regime previsto dalla norma per gli affidamenti in house è rappresentato dalla necessità che, al fine di poter effettuare tali affidamenti, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori s'iscrivano a un apposito elenco, istituito presso l'ANAC. L'iscrizione all'elenco avviene su domanda delle amministrazioni stesse e consente presupposto di legittimità degli affidamenti.

Ai fini dell'iscrizione, ANAC ha pubblicato le "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016". L'Autorità chiarisce che è possibile riportare negli atti di affidamento all'organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc...) i riferimenti relativi all'iscrizione nell'Elenco dalla data d'iscrizione, di cui è data comunicazione al soggetto richiedente, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa (punto 5.4 delle Linee Guida n. 7). Le linee guida precisano che già la domanda d'iscrizione, prima che sia disposta l'iscrizione stessa, consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, ma ciò avviene sotto la responsabilità delle amministrazioni stesse.

A tal fine in delibera di afferma che "appare opportuno inserire nel contratto di servizio di specifica clausola di recesso nel caso in cui il procedimento di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 non termini positivamente". Tale clausola è inserita nelle norme finali del contratto.

Si ricorda che le linee guida individuano tre diverse modalità temporali di controllo, che sono considerate cumulative: a) un «controllo *ex ante*», esercitabile, ad esempio, attraverso: la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite; b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso: la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione; la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; la previsione della possibilità di fornire

indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house*; la previsione di controlli ispettivi; il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza; c) un «controllo *ex post*», esercitabile, per esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. Alcuni di questi elementi, non in modo esaustivo, sono rinvenibili degli articoli 12- 13-14-15 del contratto.

Si segnala l'interessante decisione della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Sicilia, che con deliberazione 21 gennaio 2014, n. 17, ha messo in chiaro che la scrittura privata autenticata, su supporto cartaceo, può essere utilizzata in tutti i casi in cui tale forma è prevista per la conclusione del contratto, ossia, specificamente, in caso di trattativa privata, visto che conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Ora, l'espressione "in house" indica una gestione riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 1/2008). La situazione dell'*in house* legittima perciò in re ipsa l'affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un Ente pubblico a una persona giuridicamente distinta. Salvo quindi, che l'Ente locale con proprio regolamento abbia disciplinato in forma più restrittiva la materia, si può sostenere che un contratto di servizio con una società *in house* può stipularsi con scrittura privata. Pare non ci siano dubbi che l'affidamento diretto *in house* equivalga alla trattativa privata, con la particolarità che esso è autorevolmente sostenuto dal diritto comunitario.

Allo stato attuale il parere di regolarità contabile è favorevole con mero riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo del servizio proposto di cui € 92.000,00 sull'esercizio 2018, € 322.800,00 sull'esercizio 2019, € 414.800,00 sull'esercizio 2020, alla codifica 14.02.1.03 cap. 1 "servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni".

Cento, 28/12/2018

Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
FRAPICCINI DENISE / INFOCERT SPA

La presente è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 2 bis del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li

Il Pubblico Ufficiale